



GIANFRANCO DI IOIA
NOTAIO

Repertorio n. 6.547

Raccolta n. 4.962

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di novembre, alle ore diciotto e quindici

9 novembre 2022

In Foiano della Chiana, nel mio studio in Viale della Resistenza n. 4

Innanzitutto a me **Gianfranco Di Ioia**, Notaio in Foiano della Chiana iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo

è comparso

CASTELLANI GIOVANNI, nato a Cortona (AR) il 21 aprile 1947, residente in Cortona (AR), N.A. S. Eusebio n. 2/A (cod.fisc. CST GNN 47D21 D077Z), per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di - "**CALCIT COMITATO AUTONOMO LOTTA CONTRO I TUMORI VALDICHIANA ODV**", in breve "**CALCIT VALDICHIANA ODV**"

con sede in Cortona (AR), Via Roma n. 9 (cod. fisc. 93000890512), Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al n.176 in forza di Decreto della Provincia di Arezzo n. 7 dell'8 febbraio 2000

Il quale comparente, della cui *identità personale, qualifica e poteri* io Notaio sono certo, mi chiede assistenza per la verbalizzazione dell'assemblea dell'Ente suddetto, da tenersi in questo luogo, giorno ed ora, *in seconda convocazione*, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica statuto del CALCIT Valdichiana per adeguamento delle nuove disposizioni di legge in materia di "Enti del Terzo Settore" di cui al D.LGS. 117/2017.

Aderisco alla richiesta e do atto che il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea per unanime designazione degli intervenuti, mi chiede di far constare dal presente verbale

- la presenza, per il Consiglio di Amministrazione, del comparente, Presidente, di Rigutto Riccardo, Vice Presidente Vicario, di Tacconi Maurizio, Vice Presidente, e dei Consiglieri Barbagli Gino ed Orlandesi Vasco;

- l'assenza giustificata del Collegio Sindacale;

- la presenza, in proprio e per delega, degli associati di cui all'elenco che, previo esame ed approvazione del comparente, allego al presente atto sotto la lettera "A";

- l'avvenuta regolare convocazione dell'assemblea, a norma delle disposizioni statutarie, facendo risultare altresì la diserzione della prima convocazione.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e passa ad illustrare l'ordine del giorno.

A tal proposito richiama l'attenzione del consesso sul fatto che la definitiva entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017, meglio noto come "Codice del Terzo Settore" e, da ultimo, la completa attuazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del Codice suddetto, che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, attivo dal 23 novembre 2021, impongono ormai l'adozione di modifiche statutarie finalizzate ad armonizzare la disciplina del Calcit al mutato contesto normativo.

Illustra quindi le modifiche da adottare al vigente statuto, ad oggi risultante

Registrato ad Arezzo
il 10 novembre 2022
al n. 12435 Serie 1T

dall'atto del 25 marzo 2022 ai rogiti di me Notaio rep.n. 6.026/4.556, registrato ad Arezzo il 22 aprile 2022 al n. 4543, che espone qui di seguito.

Sulla base di quanto disposto dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 9 del 21 aprile 2022, il Comune di Arezzo, quale ente delegato dalla Regione Toscana, ha richiesto l'integrazione del vigente statuto sociale, rilevando che all'art. 13 del medesimo non vengono citati

- il punto B) dell'art. 25 comma 1 (CTS): *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*

- il punto D): *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;*

- il punto E): *delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;*

- il punto I): *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza;*

mentre il punto H) è parziale: prevede la competenza dell'Assemblea in merito allo scioglimento dell'Associazione ma non quelle relative alla *trasformazione, fusione o scissione*.

Il Comune di Arezzo ha inoltre rilevato che nello Statuto non è contemplato il diritto degli associati di esaminare i libri sociali né le modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

Esaurita l'illustrazione di quanto all'ordine del Giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione sulle modifiche illustrate, sugli effetti e la portata delle medesime.

L'Assemblea, con votazione unanime e palese degli aventi diritto, espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente stesso

delibera

- di approvare le proposte modifiche statutarie e quindi il nuovo testo dello statuto, che si compone sempre di n. 27 (ventisette) articoli, modificati

- * quanto all'art. 13 secondo comma, relativo alle competenze assembleari;

- * quanto all'art. 14 ultimo comma, di nuova previsione, che disciplina il diritto degli associati a consultare i libri e le modalità del suo esercizio;

- di delegare il Presidente pro tempore ad apportare allo statuto tutte le modifiche che fossero ulteriormente richieste in fase di iscrizione o aggiornamento dell'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente mi consegna quindi la nuova stesura dello statuto, che allego al presente atto sotto la lettera "B", perché ne formi parte integrante, sostanziale ed inscindibile.

Degli allegati ometto la lettura per dispensa datami dal comparente.

Null'altro essendovi da trattare e decidere, chiudo il presente verbale alle ore diciannove.

Spese del presente atto a carico dell'Associazione; il presente atto è

- esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017;

- esente da imposta di registro, essendo connesso allo svolgimento di attività delle organizzazioni di volontariato, a mente del comma 3 del richiamato art. 82.

* * *

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto in parte da me, in parte e sotto la mia direzione da persona di mia fiducia, e da me letto al com-

parente che, interpellato, dichiara di approvarlo.

Sottoscritto all'ora di chiusura.

Consta di un foglio per tre pagine occupate.

F.to: Giovanni Castellani

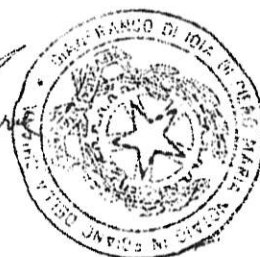
" : Gianfranco Di Ioia Notaio

All. "A" all'Atto
N. 1562 di Racc.

presenti	in proprio	per delega di
Castellani Giovanni	x	- Castellani Verusca - De Vicariis Aldo
Rigutti Riccardo	x	- Giamboni Valeriana - Mirri Paola
Tacconi Maurizio	x	- Amorevoli Gianna - Consoli Chiara
Giustinelli Lazzerio	x	- Sarcoli Felicina - Morini Stefania
Ricci Bruno	x	
Cosci Marco	x	- Gnerucci Emanuele - Gnerucci Ernesto
Scaramucci Leda	x	- Menicalli Tosca - Rosignoli Donella
Saccocci Alvaro	x	- Rossi Remo - Spensierati Silvano
Mastrantuono Ivana	x	- Bettolli Monica - Cancellieri Massimiliano
Orlandesi Vasco	x	- Crott Stefania
Brogi Sonia	x	- Ricci Lorenzo - Ricci Riccardo
Gustinelli Rino	x	
Bettacchioli Pasquale	x	
Barbagli Gino	x	- Gnerucci Beatrice - Menchetti Antonello
Menchetti Maurizio	x	- Pasqui Laura - Marzi Gabriella
Michelangioli Elisa	x	- Vanni Maurizio
Rosi Camillo	x	- Ceccaroni Massimo - Ricci Bruno

Giovanni Ricci

Stefano Ricci





GIANFRANCO DI IOIA
NOTAIO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituito il CALCIT (Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori) VALDICHIANA ODV, più brevemente nominato CALCIT VALDICHIANA ODV, ai sensi della Legge 266/91 e del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV". Viene espressamente previsto che a seguito dell'iscrizione nel Registro del Terzo Settore od in un altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

All'Associazione potrà aderire la popolazione dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana, costitutesi in Sezioni comunali prive di autonomia giuridica e patrimoniale.

Art. 2 Il "Comitato" ha sede in Cortona.

Art. 3 La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2042 e può essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO

Art. 4 Il "Comitato" è apartitico, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, di razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale. All'associazione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017. Presenta così le seguenti caratteristiche:

Assenza di fini di lucro;

Democraticità della struttura;

L'elettività e la gratuità delle cariche sociali;

La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

L'esplicazione di azioni direttamente volte alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività attinenti ai casi di oncologia.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Il "Comitato" svolge le attività di cui all'art. 5 lett. u) del D.Lgs. 117/2017, e segnatamente:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

Esso potrà svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di cui all'art. 6 del medesimo Decreto, e delle norme che esso richiama a sua volta.

Il "Comitato" persegue i propri scopi umanitari con le seguenti modalità:

a) reperire fondi e mezzi finanziari per poter acquistare strumentazioni da donare all'Ospedale "Santa Margherita" di Fratta nel territorio della Valdichiana;

Allegato "B" all'atto
n.4962 di raccolta

- b) sostenere le spese e quota di spese per la formazione specifica e qualificazione di personale medico e paramedico esclusivamente alle dirette dipendenze a tempo pieno di Istituti pubblici per la cura di malattie tumorali;
 - c) sostenere le spese o quota di spese necessarie a familiari di pazienti indigenti per affrontare particolari cure specifiche sia in Italia che all'Estero ed intervenire finanziariamente in casi di comprovata necessità per acquisto di medicinali;
 - d) collaborazione nella maniera più proficua e completa con le autorità sanitarie locali per una sempre migliore diffusione della educazione sanitaria;
 - e) offrire all'ente ospedaliero ed alle Autorità sanitarie locali la migliore collaborazione che fosse richiesta per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
 - f) collaborazione con Enti, Fondazioni ed Istituti, sia a carattere locale che nazionale, purché abbiano scopi affini a quelli contemplati nel presente Statuto;
 - g) istituire borse di studio a favore di medici iscritti nei rispettivi Albi, aventi ad oggetto specializzazione e ricerca in campo oncologico;
 - h) organizzare convegni scientifici, seminari, tavole rotonde ed incontri inerenti alla materia oncologica;
 - i) ogni altra attività per la quale il "Comitato" si avvarrà in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite (anche in via indiretta) dei propri volontari, esclusivamente per fini di solidarietà. Può anche partecipare a manifestazioni, competizioni, mostre, organizzate da terzi ai fini della raccolta dei fondi che permettono il raggiungimento dello scopo sociale.
- Sempre ai fini del raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite commissioni di vario genere (ad esempio: scientifico, culturale, organizzativo, ecc.).

TITOLO III

SOCI

Art. 6 Il Comitato liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al Titolo II (Oggetto) si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo e finalità dell'Associazione, questa si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri associati. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni che il Consiglio di Amministrazione fisserà annualmente, salvo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. Qualora occorra, il volontario potrà essere inviato a corsi di qualificazione, indipendentemente che l'Associazione si avvalga prevalente di personale medico, paramedico e tecnico ai sensi dell'Art. 4 del presente Statuto, stante la specificità e la qualifica degli interventi richiesti. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento ed ai sensi dell'Art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I volontari di cui si avvale l'associazione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

Questi si distinguono in:

- a) Onorari;
- b) Fondatori;
- c) Sostenitori;
- d) Collaboratori;
- e) Contribuenti.

Sono soci onorari:

le persone od Enti individuati dall'Assemblea per meriti speciali di carattere culturale e morale che abbiano dato un eccezionale contributo al CALCIT VALDICHIANA.

Sono Soci Fondatori:

coloro che risultano iscritti nell'Atto Costitutivo del 27/10/1992 ai rogiti del Notaio Puliatti Rep. n. 69205 reg. ad Arezzo il 03/11/1992 al n. 3735 voi. 38. Sono Soci Sostenitori:

gli Enti Pubblici Territoriali che concedono il loro Patrocinio al Comitato CALCIT VALDICHIANA e che, in armonia con il Consiglio di Amministrazione uscente, propongono all'Assemblea la candidatura dei nuovi amministratori. Sono Soci Collaboratori:

Coloro che prestano personalmente, gratuitamente e con carattere non occasionale, la loro opera all'interno del Comitato per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Sono Soci Contribuenti:

coloro che sostengono solo finanziariamente il Comitato, sotto qualunque forma, in una o più volte, nel tempo.

Art. 7 Le distinzioni di Socio di cui alle lettere (a-b-c-d-e) non escludono l'assommarsi nella stessa persona di tutte od alcune di dette qualifiche e ciascuna persona come sopra definita può essere eletta nel Consiglio di Amministrazione del Comitato CALCIT VALDICHIANA. Ogni socio con le qualifiche di cui alle lettere (a-b-c-d-e), può ricoprire cariche sociali ed ha diritto ad un voto in Assemblea e nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Le adesioni al Comitato sono aperte a tutti coloro che ne fanno richiesta scritta e che offrano la loro spontanea e distinta disponibilità al conseguimento delle finalità statutarie.

Il loro accoglimento avviene previo esame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione. E' previsto il versamento di una quota annuale associativa in misura minima stabilita di volta in volta dal medesimo Consiglio.

Nel caso di non accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'interessato senza per altro essere obbligato a darne la motivazione del diniego. La cessazione della qualifica avviene:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per esclusione.

Le dimissioni devono essere inoltrate al Presidente del Comitato a mezzo lettera raccomandata a.r. L'esclusione è decisa dal Consiglio di Amministrazione comunicata al Socio con l'obbligo di motivazione.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni, a pena di decadenza, all'Assemblea del Comitato da inoltrare a mezzo a.r. diretta al Presidente. L'esclusione è decretata per i seguenti motivi:

- 1) per morosità di pagamento della quota sociale quando questa sia stata sollecitata con lettera a.r. da parte del C.D.A. e si sia protratta per tre anni, anche non consecutivi;
- 2) indegnità conseguente a condanna penale passata in giudicato per delitti contro la persona, contro il patrimonio contro la p.a. puniti con la pena della reclusione non inferiore a tre anni o con l'ergastolo. Sono esclusi tutti i reati di natura colposa e contravvenzionale;
- 3) per insanabile contrasto con le finalità definite nello Statuto. Al di fuori di questi casi non è consentita l'esclusione del socio.

Art. 9 Al socio volontario, che fornisce gratuitamente le proprie prestazioni, posso-

no essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Qualora occorra, il volontario potrà essere inviato a corsi di qualificazione specifici e qualitativamente rilevanti, indipendentemente dal fatto che il Comitato si avvalga anche di personale medico, paramedico e tecnico.

TITOLO IV IL PATRIMONIO

Art. 10 Il patrimonio del Comitato è costituito dal fondo di dotazione alimentato da:
a) contributi erogati dagli enti Pubblici e Privati territoriali e più specificatamente consistenti in:

- 1) uso gratuito da parte del Comitato dei loro locali;
 - 2) contribuzione delle spese, per quanto e nella misura che dovesse occorrere, necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie del Comitato.
- b) contributi ed elargizioni pervenuti da altri soggetti al fine di essere impiegati per gli scopi di cui al Titolo II;
- c) entrate di manifestazioni organizzate dal Calci Valdichiana;
- d) eventuali lasciti e donazioni mobiliari ed immobiliari di Persone o Enti.

TITOLO V ESERCIZIO

Art. 11 L'esercizio decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI ASSEMBLEA

Art. 12 L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Può essere convocata, anche fuori della sede sociale, dal Consiglio di Amministrazione con avviso da esporsi almeno quindici giorni prima presso la sede sociale.

L'assemblea si costituisce in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può predisporre che detto avviso sia pubblicato, inviato o recapitato ai soci stessi a mezzo avviso raccomandato.

L'assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto.

Art. 13 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso dell'associato escluso contro la decisione del Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione, del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 14 Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti i soci che risultino ammessi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta (anche in calce all'avviso di convocazione) / ogni socio non può rappresentare più di due 3 (tre) soci.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentirne la visione entro i successivi 30 (trenta) giorni. La consultazione avverrà alla presenza di un Consigliere e, ove richiesto dall'Associato, di un consulente dell'Associato medesimo; è ammessa l'estrazione di copie cartacee.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 15 Il Comitato CALCIT VALDICHIANA è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 21 (ventuno) membri, rappresentativi delle Sezioni comunali, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Art. 16 L'elezione degli amministratori spetta all'Assemblea.

Art. 17 Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, ed attribuisce altri incarichi specifici funzionali allo svolgimento dell'attività organizzativa del Comitato, tra cui quello di Tesoriere.

Il Segretario è designato dal Presidente che può sceglierlo anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Art. 18 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure, quando ne sia fatta richiesta al Presidente, da almeno due amministratori o dai Sindaci, Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti, e in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.

Art. 19 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato. In via esemplificativa e non restrittiva, in quanto allo stesso attendono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spetta al Consiglio di:

- a) formulare bilanci e presentarli all'assemblea secondo le disposizioni del presente Statuto;
- b) perseguire la raccolta di fondi direttamente o attraverso organizzazione di manifestazioni diverse;
- c) gestire fondi o destinarli per gli scopi sociali;
- d) compilare i regolamenti previsti dal presente Statuto che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- e) deliberare circa le esecuzioni di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione tendenti al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'istituzione.

Art. 20 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, o il Vicepresidente Vicario in caso di assenza del primo, rappresenta a tutti gli effetti il Comitato di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma in nome e per conto dell'Ente. Per quando riguarda la gestione contabile del Comitato, la firma del Presidente, invece, dovrà essere sempre abbinata ad altra di uno dei VicePresidenti o a quella del Tesoriere.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 ed alle disposizioni ivi richiamate. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non spetta loro alcun compenso o rimborso spese.

Art. 22 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea anche tra persone estranee al "Comitato".

TITOLO IX BILANCIO

Art. 23 Il bilancio è preventivo e consuntivo.

Art. 24 Alla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno, il C.d.A. provvede entro il 31 marzo dell'anno successivo a redigere il bilancio consuntivo con il conto economico e lo stato patrimoniale corredati con una relazione sull'andamento della gestione. Nella stessa sede sottopone all'Assemblea anche l'approvazione del Bilancio Preventivo predisposto per l'esercizio sociale successivo. Il bilancio è redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 11/2017.

TITOLO X SCIoglimento

Art. 25 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea.

Art. 26 Il liquidatore e i liquidatori avranno l'obbligo di devolvere tutto il patrimonio netto ad Associazioni locali nazionali che perseguano analoghe finalità, in mancanza viene indicata l'Associazione Nazionale Ciechi Civili. Il tutto nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 9 D.Lgs. 117/2017 in materia di devoluzione del patrimonio.

TITOLO XI DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 27 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rimanda esplicitamente alle disposizioni contenute nel C.C. e nelle Leggi e Regolamenti di Volontariato.

F.to: Giovanni Castellani

" : Gianfranco Di Iorio Notaio

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO GIANFRANCO DI IOIA, NOTAIO IN FOIANO DELLA
CHIANA, CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE AI MIEI ROGITI
E SI COMPONE DI N. 6 FOGLI, PER N. 11 PAGINE OCCUPATE, COMPRESA LA PRESENTE.
SI RILASCIATA IN ESENZIONE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA TABELLA
ALLEGATO B D.P.R. 642/1972.
FOIANO DELLA CHIANA, GIOVEDÌ, 10 NOVEMBRE 2022.